

Le missioni italiane all'estero

L'italo-imperialismo in azione (III)

Nei numeri di marzo-aprile e maggio-giugno di quest'anno abbiamo pubblicato le prime due puntate del presente articolo, sintetizzando un trentennio di missioni militari all'estero delle forze armate italiane, che hanno consolidato le ambizioni di potenza dell'italo-imperialismo nelle proprie zone d'influenza, nel Mediterraneo e nei Balcani, in Africa e nel Medio Oriente fino all'Aghanistan. L'ultima parte dell'articolo è dedicata alla speciale legislazione varata nel 2015 e nel 2016, che dota l'Italia di un sistema di intervento militare all'estero, permanente, segreto, terrorizzante, adeguato al suo ruolo di media potenza imperialistica.

La nuova legislazione che consente di portare la guerra ovunque

Le missioni militari all'estero sono state approvate e finanziate con leggi. Di fatto sono state decise dai vari governi, il più sovente con decreti legge poi convertiti in legge. Il potere parlamentare era comunque formalmente chiaro¹.

Due provvedimenti di legge, uno varato nel 2015, il secondo nel 2016, hanno completamente mutato il quadro esistente, con rilevanti conseguenze di ordine costituzionale, poiché affermano il primato dell'esecutivo e annu-

lano il potere del Parlamento.

Il primo provvedimento è il Decreto Legge n. 174 del 30/10/2015, convertito con modificazioni con legge 11/12/2015, n. 198, recante: *"Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"*.

¹ Negli ultimi anni il finanziamento delle missioni militari in corso è stato approvato dal Parlamento ogni semestre. In precedenza ciò avveniva annualmente con leggi speciali o con la legge finanziaria.

² Il testo dell'articolo 7 bis è il seguente. 1. Il presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 2. Il presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2009, n. 197 e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della Legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 Luglio 1998, ratificato ai sensi della Legge 12 Luglio 1999, n. 232. 5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della Legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

La legge di conversione ha aggiunto al testo del decreto-legge, che regola il finanziamento delle missioni militari in corso, l'art. 7 bis, dal titolo: *"Disposizioni in materia di intelligence"*².

L'articolo 7 bis ha anticipato l'emanazione dell'art. 19 del disegno di legge che era ancora fermo in Senato, dopo un iter durato ben due anni, più noto come *"legge - quadro missioni internazionali"*.

Esso prevede che il Presidente del Consiglio, previo il parere non vincolante del COPASIR, ha il potere di decretare interventi di *"forze speciali della difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa, per situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale"*. In altre parole, il Presidente del Consiglio può decidere segretamente, senza dibattito parlamentare e senza neppure l'intervento del Presidente della Repubblica, di inviare reparti speciali, supportati dal dispositivo militare, a compiere azioni di guerra in tutto il mondo, se ritiene che siano in gioco non meglio specificati *"interessi nazionali"*.

L'azione delle *"forze speciali"* viene inoltre chiamata *"intelligence"*, il che rivela lo stretto collegamento tra questi reparti ed i servizi segreti, pari a quello da sempre esistente tra i *"marines"* e la CIA nelle guerre decise dal Presidente USA. Proprio per questo, forze speciali e servizi vengono tutelati nelle loro azioni all'estero con l'immunità penale nel caso di uso della forza, che è sempre consentita, salvo nel caso di *"genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra"*.

Organo operativo alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio è il COFS, *"Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali"*, che coordina i

più sperimentati reparti di ogni Arma e le forze di supporto aereo e navale.

La legge quadro

La "legge quadro missioni militari" è stata poi approvata il 21 luglio 2016, con la rubrica "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", composte da 26 articoli.

Il provvedimento abolisce l'approvazione di ogni singola missione militare da parte del Parlamento. Le missioni internazionali, nel quadro NATO, OSCE, ONU, UE, saranno deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri sarà poi presentata alle Camere, che potranno solo discuterla con una mozione di indirizzo, che autorizzerà o meno l'intervento.

Inoltre il governo potrà decidere di applicare, per le missioni

La Libia è quindi diventata il primo banco di prova di questa nuova struttura militare.

più pericolose, il Codice Penale Militare di Guerra.

Il finanziamento delle missioni sarà effettuato con un Fondo presso il Ministero Economia e Finanza, la cui dotazione sarà fissata annualmente con la legge di stabilità, che assume così la caratteristica di legge della guerra.

Il governo dovrà relazionare ogni anno, entro il 31 marzo, al Parlamento sull'andamento delle missioni.

Infine, i militari che vi partecipano, godranno di notevoli indennità di missione e in caso di morte o invalidità verranno loro riconosciuti speciali indennizzi.

Come si vede, i due provvedimenti in esame accentrano nel Consiglio dei Ministri e nel Presidente del Consiglio poteri mai previsti in precedenza in campo militare.

Una media potenza rapace e avventuriera

Questo mutamento del quadro legale e costituzionale è il risultato, accelerato dallo sviluppo incontenibile della crisi capitalistica e dei conflitti statali, di trent'anni di esperienza imperialistica dell'Italia, di selezione del suo apparato militare, di accorciamento e di accentramento della catena di comando, al di fuori di ogni controllo.

L'Italia si è adeguata al nuovo quadro mondiale di conflitti statali, tra Stati imperialisti e tra questi e gli Stati più deboli, e di conflitti sociali esplosivi. Dal 2016 in avanti, l'imperialismo italiano può portare la guerra senza dichiararla intervenendo con mezzi militari contro ogni minaccia alla propria "sicurezza nazionale".

La "sicurezza nazionale", come già emerso alla fine del secolo scorso, non si limita ai confini nazionali, ma si situa in ogni area in cui l'imperialismo italiano abbia degli interessi economici o strategici. Pertanto se il Governo ritiene minacciati gli interessi ita-

liani da altri Stati imperialisti, da potenze regionali o locali, da fazioni avversarie impegnate in guerre civili, da rivolte proletarie o più semplicemente da flussi di manodopera immigrata, può decidere interventi segreti di forze rilevanti.

Il nuovo quadro legislativo e la nuova organizzazione dello strumento militare consentono altresì al governo italiano di fare a meno delle ipocrisie sugli interventi umanitari poiché ognuno di questi interventi avviene nelle aree di influenza dell'italo-imperialismo e quindi coinvolge immediatamente la "sicurezza nazionale".

Coerente con il mutamento legislativo è la pubblicazione del "Libro Bianco" per la sicurezza internazionale e la difesa intitolato "La nostra difesa" recentemente presentato da Renzi e Pinotti per affermare il nuovo ruolo militare italiano e l'adeguamento del complesso militare industriale a questo ruolo con spese conseguenti. Dovremo dedicare

sempre più attenzione alle imprese militari dell'italo-imperialismo, per combatterle lavorando alla costruzione del fronte rivoluzionario mediterraneo europeo, per fare la guerra di classe a chi porta la guerra, la morte e la distruzione nell'interesse degli sfruttatori.

I CONTRASTI INTERNI AL SINDACALISMO CONFLITTUALE

segue da pag10

muni a tutti i lavoratori e coerenti con i loro interessi di classe che si sostanziano nel rovesciamento del padronato dello Stato del capitalismo e nella costruzione di una società senza classi, di liberi e eguali;

> mantenere uno stretto legame con le organizzazioni rivoluzionarie;

> gli scioperi generali vanno lanciati e attuati dopo aver messo in atto una adeguata preparazione con l'ottica di mobilitare unire il maggior numero di lavoratori;

> lo sciopero è l'arma di lotta dei lavoratori l'espressione dell'iniziativa operaia; essi debbono respingere con ogni mezzo qualsiasi vincolo e/o limitazione dell'esercizio dello sciopero;

> gli operai in lotta di un paese debbono stringere collegamenti con gli operai in lotta degli altri paesi, redigere piattaforme comuni e cooperare al reciproco successo con forte spirito internazionalista.

La Rivoluzione Comunista - Giornale di partito - Redazione e stampa: Piazza Morselli 3 - 20154 Milano - Direttore responsabile: Lanza

SEDI DI PARTITO - Milano: P.za Morselli 3 aperta tutti i giorni dalle ore 21 - **Busto Arsizio:** via Stoppani 15 c/o Circolo di Iniziativa Proletaria Giancarlo Landonio, aperta il lunedì martedì venerdì dalle ore 21.
Nucleo territoriale Senigallia-Ancona e-mail: rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it

SITO INTERNET:
www.rivoluzionecomunista.org
e-mail: rivoluzionec@libero.it